



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 126/2025

nel ricorso in materia di pensioni, iscritto al numero 63199 del registro di segreteria,

Proposto da: -, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Calvani

(c. f. CLVLNZ63D10A345D) (pec:

lorenzocalvani@pec.ordineavvocatilivorno.it) e Andrea Stramaccia (c.

f. STRNDR67D29I690F) (pec:

andrea.stramaccia@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Firenze, in viale S. Lavagnini n. 13,

come da mandato su foglio separato per la presentazione in via

telematica;

Ricorrente

contro: INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, C. F.

80078750587 con sede in Roma, alla Via Ciriaco De Mita n. 21, in

persona del legale rappresentante *pro-tempore*. ed elettivamente

domiciliato in Firenze Via del Proconsole n. 10, rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilario Maio (c.f.

MAILR I63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.

MCHNNL64S43H282S), in forza di procura generale alle liti, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 479/94, a rogito Notaio Dott. Roberto Fantini del 22.03.2024, rep. 37875/7313, depositata presso la Cancelleria della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana. PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it PEC:

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it.

Resistente

per: la dichiarazione di illegittimità della Determina INPS 2023961730 del 3.10.2023, notificata il 4.10.2023, della comunicazione prot. 0164528 del 27.9.2023 dell'INPS Sede di Prato e dell'ulteriore comunicazione Prot. 0203412 del 26.11.2024 dell'INPS Sede di Prato, con le quali è stata revocata la pensione IOCTPS n. 09032293 in godimento del ricorrente ed è stato disposto il recupero di quanto versato; nonché per la condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione con decorrenza 1° dicembre 2024 o altra data ritenuta di giustizia;

Esaminati il ricorso e tutti gli atti di causa e riscontrata la regolarità delle notifiche del ricorso unitamente a decreto di fissazione della presente udienza;

Uditi all'udienza del 20 ottobre 2025 il relatore cons. Elena Papa, l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS; l'avv. Lorenzo Calvani per il ricorrente.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, il sig. -, Assistente

Capo della Polizia di Stato, chiede che sia dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS in epigrafe indicati, di revoca o di comunicazione di revoca, della pensione diretta di inabilità in godimento, intervenuti a seguito del provvedimento di destituzione emesso a suo carico dal Ministero dell'interno in data 10 maggio 2023, alla conclusione di un procedimento disciplinare per i medesimi fatti già oggetto di un processo penale a suo carico (decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 333/SAA/I/71685 del 10 maggio 2023).

Chiede, altresì che l'INPS sia condannata a riprendere la corresponsione della pensione ritenuta a sé spettante.

Il processo penale che ha dato origine alla vicenda, iniziato su denuncia presentata nel 2008, ha avuto ad oggetto la contestazione al sig. - di una serie di reati contro la PA e si è concluso, per una parte di questi, con l'assoluzione perché il fatto non sussiste (reati di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso) e, per altra parte, in non doversi procedere per prescrizione (reati di abuso d'ufficio e omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale; peculato; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in concorso).

La sentenza di primo grado del Tribunale di Prato, n. 211/2019 è stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Firenze. L'appello è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 4168/2021 divenuta irrevocabile in data 1° febbraio 2022. Dopo il passaggio in giudicato è iniziato il procedimento disciplinare che ha portato alla destituzione del sig. -.

In corso di giudizio, a partire dal 20 marzo 2010, il sig. - era già stato destinatario del provvedimento disciplinare della sospensione cautelare dal servizio per 5 anni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, con ripresa del servizio in data 19 marzo 2015 e definitiva cessazione per "inidoneità per attitudine" a partire dal 12 aprile 2015 e assegnazione della pensione diretta di inabilità (decr. n. 333-D/84042 del 7 aprile 2015).

La decorrenza della destituzione, come visto sopravvenuta nel 2023, è fissata alla data di inizio di tale sospensione cautelare, sovrapponendosi il provvedimento disciplinare definitivo della destituzione a quello cautelare della sospensione (decr. Min. Int. del 10 maggio 2023).

Il ricorso dà, altresì, atto della pendenza - alla data della prima udienza - di un giudizio amministrativo di impugnazione del decreto di destituzione, già concluso in primo grado con la sentenza del TAR Toscana n. 723/2024 del 12 giugno 2024, che ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento disciplinare, prospettando, tuttavia, in un *obiter*, la tesi dell'irrevocabilità in ogni caso del decreto di concessione della pensione. Dà, infine, atto dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato - adito in appello - n. 398/2025, del 28 gennaio 2025, che ha sospeso gli effetti della destituzione. Ritiene che da tale ordinanza derivi l'obbligo da parte dell'INPS di riprendere in via immediata la corresponsione della pensione, ma afferma, comunque, che il diritto gli spetti in modo pieno e definitivo, e non solo in dipendenza degli esiti

dell'impugnazione giudiziale della destituzione e della sospensione

cautelare dei suoi effetti, stante, in ogni caso, l'illegittimità della

revoca della pensione per i seguenti motivi:

- la destituzione è intervenuta all'esito di un procedimento disciplinare fondato sui medesimi fatti valutati in sede penale con esito assolutorio;

- il fascicolo del procedimento disciplinare non conteneva tutta la documentazione necessaria a garantire il proprio diritto alla difesa dalle accuse mossegli;

- la pronuncia del TAR Toscana n. 723/2024, pur riconoscendo legittima la destituzione, ha prospettato *l'irrevocabilità del decreto di concessione di pensione (... eventualmente da azionarsi avanti alla Corte dei conti)*”, nonché la salvezza ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di sospensione cautelare dal servizio a fini disciplinari (20 marzo 2010 – 19 marzo 2015);

- il provvedimento di collocamento a riposo per inidoneità per attitudine contenuta nel decreto di destituzione non sarebbe a sua volta revocabile – e quindi la destituzione non potrebbe avere l'effetto retroattivo attribuitole dal decreto di destituzione -, poiché una simile ricostruzione si fonderebbe sull'applicazione analogica di disposizioni speciali valevoli per Corpi militari (art. 26 della legge n. 833/1961 e art. 923, comma 5, del d. lgs. n. 66/2010), non ammissibile per gli appartenenti alla Polizia di Stato, in quanto, come noto, smilitarizzata a partire dalla legge n. 121/1981.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria dell'8 maggio 2025, con

la quale, dato conto dell'ordinanza cautelare con cui il Consiglio di Stato aveva disposto la sospensione del provvedimento di destituzione fino alla definizione del giudizio amministrativo, ha dichiarato di avere per tale ragione riavviato la procedura di versamento della pensione - al momento in via di conclusione -, con previsione del pagamento della quota maturata a partire dal primo gennaio 2025 sul rateo di giugno 2025, e della quota riferita al mese di dicembre 2024 nei mesi successivi.

Ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, facendo, tuttavia, riserva di adozione di successive determinazioni in conseguenza degli esiti del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato e dell'adozione dei successivi provvedimenti del Ministero dell'Interno. Ha, comunque, precisato che residua la possibilità della revoca *ex tunc* della pensione o dell'emanazione di altri provvedimenti di propria spettanza, ivi compresi quelli concernenti il recupero delle somme già versate, se indebite, in caso di mancato accoglimento dell'appello del ricorrente pendente innanzi al Consiglio di Stato.

All'udienza pubblica del 22 maggio 2025 il ricorrente si è opposto alla dichiarazione della cessata materia, precisando che la domanda presentata è volta al “*definitivo ripristino del trattamento pensionistico*”, in conseguenza dell'annullamento della determina di revoca dell'INPS e non ad un ripristino condizionato agli esiti del giudizio amministrativo e ai conseguenti provvedimenti del Ministero.

Ha, altresì, chiesto disporsi un rinvio della trattazione del giudizio

pensionistico, stanti:

- l'ancora non intervenuto versamento del rateo di giugno 2025, e dei mesi successivi, da cui evincersi l'effettivo pagamento, da parte dell'INPS, dei ratei di pensione precedentemente sospesi;

- l'imminenza della pronuncia del Consiglio di Stato sulla ritenuta illegittimità del provvedimento ministeriale di destituzione dal servizio.

Nulla ostando per la resistente, con ordinanza n. 27/2025 il giudice monocratico delle pensioni ha disposto il rinvio della trattazione alla data del 20 ottobre 2025, dando alle parti termini per note.

Con nota autorizzata del 9 ottobre 2025, l'INPS ha dato conto di avere correttamente effettuato i pagamenti dovuti a favore del sig. - e ha insistito, nelle conclusioni, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con salvezza delle determinazioni conseguenti agli esiti del processo amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, di cui il ricorrente non aveva dato alcun aggiornamento.

All'udienza del 20 ottobre, parte ricorrente ha dato conto del rigetto dell'appello presentato innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Toscana n. 723/2025, che deve, pertanto, ritenersi confermata con riguardo alla accertata legittimità del provvedimento amministrativo di destituzione a carico del sig. -.

Ha, tuttavia, insistito per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del proprio diritto alla pensione, ritenendo comunque illegittimo il provvedimento di revoca della medesima emesso dall'INPS a seguito del primo.

Considerato in

DIRITTO

1. Come emerso dalle precisazioni in corso di udienza di discussione, questo giudice è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripristino definitivo del trattamento pensionistico diretto di inabilità erogato al ricorrente alla data della cessazione dal servizio per inidoneità in attitudine (13 aprile 2015), goduto fino al primo provvedimento di revoca della pensione emesso dall'INPS in data 3 ottobre 2023 (si tratta di provvedimento direttamente conseguente al decreto ministeriale di destituzione del 10 maggio 2023), successivamente più volte ripreso e interrotto a seguito delle pronunce cautelari del giudice amministrativo innanzi al quale il sig. - ha impugnato la destituzione, e protrattosi fino alla data odierna. Infatti, oggetto del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti sono l'esame del rapporto e il vaglio della spettanza del diritto previdenziale di cui si lamenta la lesione, con cognizione piena, in nulla rilevando il fatto che la domanda in ricorso sia posta in termini di accertamento dell'illegittimità di atti amministrativi o, comunque, abbia carattere anche latamente impugnatorio (da ultimo, cfr. Corte dei conti, III Sez. Centr. App., sent. n. 33/2025, per cui *“l'attività del giudice contabile ... non è affatto preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrato sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, sicché si sostanzia in una **cognizione piena sul rapporto** ivi comprese tutte le questioni inerenti l'an e il quantum, **rimanendo esclusa ogni***

incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi”;

in termini: Sez. giur. Sicilia, sentt. nn. 66/2025 e 549/2022).

2. La domanda non è fondata e deve essere respinta, non sussistendo il fondamento giuridico alla pretesa al mantenimento della pensione in precedenza goduta dal sig. -.

2.1. Non può, infatti, favorevolmente accogliersi il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il procedimento disciplinare che ha portato alla destituzione abbia avuto ad oggetto le medesime condotte a sé contestate nel processo penale, asseritamente coperte da giudicato assolutorio.

Invero, se l’osservazione può assumere rilevanza per quei capi di imputazione per i quali il giudice penale ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (reati di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso), diversamente è a dirsi per quanto riguarda i più numerosi capi di imputazione per i quali la sentenza di primo grado, confermata per questo verso dall’appello, ha pronunciato il non doversi procedere per prescrizione (reati di abuso d’ufficio e omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale; peculato; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, in concorso).

Solo per i primi, infatti, potrebbe operare il disposto dell’art. 653 del c.p.p., per il quale *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato*

non lo ha commesso”.

Al contrario, per i secondi, la definizione del giudizio penale è avvenuta su un profilo preliminare, senza che il giudice sia entrato nel merito della controversia e, conseguentemente, è priva di alcun accertamento, anche negativo, in ordine all’offensività delle condotte rilevate, o alla loro riconducibilità all’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 468/2023; sez. IV, sent. n. 1689/2020).

Proprio per questo, a fronte di pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione, rimane pieno spazio alla cognizione dell’amministrazione, in sede di procedimento disciplinare, per l’esame sull’*an* delle condotte contestate al dipendente e sulla loro rilevanza rispetto al codice di comportamento cui questi soggiace. A tal fine la giurisprudenza ammette pacificamente l’utilizzabilità, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, degli indizi raccolti in sede penale, addirittura senza ravvisare un obbligo di ulteriori indagini interne, peraltro nel caso di specie comunque avvenute (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 468/2023; sez. IV, sent. n. 5053/ 2017).

2.2. Nessuna rilevanza assume il secondo motivo, con cui il ricorrente rappresenta di non avere avuto piena cognizione degli atti necessari alla propria difesa in sede di procedimento amministrativo di destituzione. Si tratta, infatti, di una doglianza in tema di asserita illegittimità del provvedimento di destituzione, che – come già osservato - non è oggetto della cognizione di questo giudice, se non in via meramente incidentale, volgendosi, invece, l’odierno esame,

alla fondatezza nel merito del diritto alla pensione fatto valere.

Peraltro, non può sottacersi come tale doglianza appaia ad oggi superata dall'esito negativo del giudizio impugnatorio proposto dal ricorrente innanzi al giudice amministrativo, stante il rigetto dell'appallo al Consiglio di stato avverso la sentenza del TAR Toscana n. 723/2024, con cui si afferma la legittimità del provvedimento.

2.3. Anche il terzo motivo non può essere accolto.

Non rileva, infatti, l'*obiter* contenuto nella pronuncia di primo grado in cui il TAR ritiene l'*"irrevocabilità del decreto di concessione della pensione"*, né può sostenersi l'asserita irrilevanza e, quindi, la computabilità ai fini pensionistici, del periodo di sospensione cautelare dal servizio, durante il quale, peraltro, il soggetto sanzionato non ha diritto alla retribuzione ma di un mero assegno alimentare, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 737/1981.

Al riguardo, basti osservare che *"nel nostro ordinamento non esiste una norma esplicita, né un principio specifico in forza del quale possa sostenersi che un trattamento previdenziale in godimento non possa mutare in peius ovvero possa essere revocato in presenza di sopravvenute evenienze normative o fattuali. Deve invero affermarsi il principio contrario, secondo il quale i trattamenti previdenziali possono, entro i limiti della ragionevolezza, essere modificati in presenza di normativa sopravvenuta ovvero, come nel caso concreto, per il sopravvenire di un provvedimento con efficacia ex tunc (cfr., sul punto, Corte Cost., 12 novembre 2002, n.446; Cons. Stato, Sez. IV,*

17.05.2012, n. 2849)” (Corte dei conti, Sez. I d’Appello, sent. n.

130/2022; Sez. giurisdizionale per la Campania, sent. n. 295/2025).

Peraltro, nel caso di specie, in capo al ricorrente, difetta alcun affidamento meritevole di tutela sulla spettanza definitiva del trattamento previdenziale in essere.

Questi, infatti, sin dall’inizio era a conoscenza sia della vicenda penale che lo riguardava, che dei possibili profili disciplinari conseguenti, ivi compresa la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7 del d. P. R. n. 737/1981.

Inoltre, il decreto del Ministero dell’Interno del 7 aprile 2015, di cessazione del rapporto di lavoro per *“inidoneità in attitudine ai servizi di polizia”* reca l’esplicita menzione che *“l’efficacia del provvedimento è sottoposta a condizione risolutiva nell’ipotesi in cui, alla conclusione del procedimento penale pendente, consegua la risoluzione autoritativa del rapporto di pubblico impiego per motivi disciplinati, a decorrere dal marzo 2010 (decorrenza della sospensione cautelare)”* (decreto del Ministero dell’Interno del 7 aprile 2015).

Si tratta, pertanto, di un provvedimento anche dichiaratamente provvisorio, recante, peraltro, l’espressa previsione della stessa decorrenza *ex tunc* da cui deriva la non computabilità del periodo di sospensione cautelare ai fini pensionistici. Pertanto, se, da un lato, tale provvedimento ha costituito titolo legittimante al collocamento a riposo e al conseguente trattamento previdenziale del sig. -, dall’altro lato, ha per sua natura fondato l’efficacia retroattiva del

provvedimento di destituzione in esso ipotizzato quale condizione risolutiva del medesimo trattamento, con conseguente decorrenza dall'inizio della sospensione cautelare dal servizio in data 23 marzo 2010.

Ne discende che, all'emanazione del decreto di destituzione, con integrazione della condizione risolutiva suindicata, l'efficacia del titolo che ha fondato il diritto alla pensione non può che cessare in via automatica e con effetto retroattivo, come è proprio di tale condizione.

In tal senso la giurisprudenza della Corte dei conti è costante nell'affermare che *“Sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra provvedimento datoriale di destituzione e provvedimento di liquidazione della pensione, operando entrambi sul momento di cessazione dal servizio. I provvedimenti definitivi di destituzione operano anche nei confronti del dipendente già cessato dal servizio con diritto a pensione, in quanto il sopravvenire della sanzione disciplinare della destituzione travolge il riconoscimento del precedente trattamento, atteso il carattere provvisorio e cedevole del decreto di riconoscimento di tale cessazione.....”* (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 295/2025; in termini, Corte dei conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 223/2024 e Sez. I d'Appello sent. n. 253/2022 e n. 130/2022; sul tema dell'effetto retroattivo del provvedimento disciplinare della destituzione veda anche Cons. St., sentt. nn. 487/2002; n. 2313/2000; n. 1322/1998; Cass., Sez. Lavoro, sentt. nn. 11361/2008 e 624/1998).

2.4. Infine, non può essere accolto neppure il quarto motivo, che riconduce le disposizioni applicate a quelle valevoli per i Corpi militari ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/1961 e art. 923, comma 5, del d. lgs. n. 66/2010, di cui si contesta l'inapplicabilità in via analogica per effetto dell'avvenuta smilitarizzazione della Polizia di Stato con legge n. 121/1981.

È ben vero, infatti, che difetta, nell'ordinamento della Polizia di Stato, una norma che contempra espressamente la caducazione del trattamento pensionistico degli appartenenti alla stessa per effetto di una sanzione espulsiva come è la destituzione, limitandosi il d. P.R. n. 737/1981 a regolare la destituzione senza disciplinare e conseguenze previdenziali che ne possano derivare.

Tuttavia, tale caducazione non avviene nel caso di specie, in forza di applicazione in via analogica di altra disciplina, ma per l'operare delle disposizioni comuni che regolano la materia. In altri termini, una volta cessato il servizio per destituzione, come visto, con la decorrenza dal 20 marzo 2010 ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 1) e 2), del d.P.R. n. 737/1981, *“la valutazione dei requisiti per l'accesso alla pensione deve essere condotta alla stregua delle condizioni di fatto e di diritto vigenti alla [ripetuta] data”* e, cioè, alla data di cessazione del rapporto di lavoro (Corte dei conti, Sez. II Centr. App., sent. n. 223/2024).

Né può sostenersi che la ripresa del servizio, intervenuta alla scadenza dei cinque anni di durata del decreto di sospensione cautelare, possa aver determinato alcuna mutazione di tale impianto.

Infatti, è previsto dall'art. 9 della legge n. 19/1990 che la sospensione cautelare possa essere revocata dall'amministrazione prima della scadenza dei 5 anni o, come avvenuto nel caso di specie, cessare di diritto alla scadenza. Tuttavia, la ripresa anche breve del servizio non determina alcuna cesura tra la misura cautelare e il provvedimento disciplinare definitivo né, conseguentemente, il venir meno della provvisorietà del successivo decreto di cessazione dal servizio per inabilità per attitudine, non rilevando, ai fini giuridici, il periodo di sospensione, ferma restando la computabilità ai fini pensionistici del pur breve periodo di riammissione al servizio dal 20 marzo 2015 al 12 aprile 2015 (Cfr. Corte dei conti, Sez. I, Centr. App., sent. n. 130/2022; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 26/2025).

3. Data la complessità della questione e delle vicende giudiziarie occorse, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 63199 del registro di Segreteria proposto da - nei confronti di INPS,

RIGETTA

il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.

